

CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE

ZONA VAL DI CECINA

Comuni di: Casale M.mo, Castellina M.ma, Castelnuovo V.C., Guardistallo,
Montecatini V.C., Montescudaio, Monteverdi M.mo, Pomarance, Riparbella,
Volterra

REGOLAMENTO

della Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona Val di Cecina

proposta di aggiornamento ai sensi dei

*“Criteri generali di funzionamento delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione”
approvati dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n. 584 del 21 giugno 2016*

- INDICE -

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - SEDE

Art. 3 - COMPOSIZIONE

Art. 4 - PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

Art. 5 - PROCEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE

Art. 6 – PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE

Art. 7 - FUNZIONI E COMPITI

Art. 8 - CONVOCAZIONE

Art. 9 - ORDINE DEL GIORNO

Art. 10 - QUORUM E VOTAZIONI

Art. 11 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 12 – ORGANISMI TECNICI

1. LA STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO

2. L' ORGANISMO DI COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE E SCUOLA

**3. L' ORGANISMO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE DEI
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

Art. 13 - RELAZIONI TRA GLI ORGANI E SISTEMA DI GOVERNANCE

Art. 14 – SPESE DI FUNZIONAMENTO

Art. 15 – NORME DI RIFERIMENTO

Art- 16 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

OGGETTO

1. La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Val di Cecina è istituita per l'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", e successive modificazioni, al D.P.G.R. dell'8 agosto 2003, n. 47/R "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32", e successive modificazioni, al DPGR del 30 luglio 2013, n. 41/R "Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia", nonché in conformità dei "Criteri generali per il funzionamento delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione" di cui alla DGR 21 giugno 2016 n.584.
2. L'ambito territoriale di riferimento della zona educativa è determinato, normalmente, in base a quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge Regionale n. 32/2002, salvo decisioni diverse assunte autonomamente dai Comuni interessati e sottoposte al Tavolo provinciale di programmazione e concertazione, per una miglior qualità della gestione delle competenze educative, come stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 4 giugno 2002, n. 84, e successive modifiche. Il Comune che, anche in riferimento alla normativa regionale vigente, intende aderire ad una zona diversa rispetto a quella di attuale appartenenza, definita dalla sopra citata deliberazione, dovrà formalizzare tale scelta con atto deliberativo e comunicarla alle Conferenze Zonali interessate, alla Provincia e alla Regione Toscana. La proposta potrà essere accolta con il consenso delle parti interessate e successivamente approvata con deliberazione provinciale e regionale.
3. In base alla circolare regionale n. 287 dell'8/8/2005 le zone, come definite dalla L.R. n. 32/2002, che comprendono Comuni appartenenti a due territori provinciali limitrofi possono costituirsi in subarticolazioni zonali che raggruppano i Comuni nell'ambito provinciale di competenza. In base a ciò, i Comuni, che intendono costituire articolazioni sub-zonali all'interno dello stesso territorio provinciale per una gestione più organica delle competenze scolastiche in relazione all'organizzazione statale del sistema, debbono deliberare tale scelta e comunicarla alle Conferenze interessate che formulano un parere. Il Tavolo provinciale di programmazione e concertazione decide sulla proposta tenendo conto dei pareri delle Conferenze interessate. Le competenze delle sub-zone possono essere gestite autonomamente in raccordo con le zone limitrofe provinciali.
4. Ai sensi dell'art. 6 ter, comma 2, della L.R. n. 32/2002, la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Val di Cecina disciplina con il presente regolamento il proprio funzionamento, in conformità ai criteri di cui alla ricordata DGR 21 giugno 2016 n.584 e alla DGR 251 del 2017.

Art. 2

SEDE

1. La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Val di Cecina ha sede presso il Comune di appartenenza del/della Presidente.
2. Può essere convocata in una sede diversa previo accordo tra i componenti della stessa.

Art. 3

COMPOSIZIONE

1. La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Val di Cecina, di seguito "Conferenza", è formata dai Sindaci, o loro Assessori o Consiglieri delegati, dei Comuni di Volterra, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Riparbella.
2. Di norma, l'Assessore o Consigliere delegato è quello alla Pubblica Istruzione.

3. La Provincia partecipa ai lavori della Conferenza con un proprio rappresentante, secondo quanto previsto dall'articolo 6 ter, comma 4, della L.R. n. 32/2002, con funzioni di raccordo programmatico provinciale.
4. Può partecipare altresì alle riunioni della conferenza, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento, un rappresentante della Rete Scolastica Zonale, al fine di garantire il raccordo e la concertazione con il territorio e con le Istituzioni Scolastiche autonome, come previsto dall'articolo 6-ter, comma 5 della L.R. 32/2002 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Partecipa altresì alle riunioni della conferenza, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento, un rappresentante degli Organismi di supporto alla programmazione e alla gestione che sono:
 - la Struttura di Supporto Tecnico/Organizzativo Zonale o Segreteria Tecnica;
 - l'Organismo di coordinamento educazione e scuola;
 - l'Organismo di coordinamento pedagogico 0-6.

Art. 4

PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

1. Il Presidente della Conferenza è individuato nel sindaco o delegato del comune col maggior numero di abitanti e il Vicepresidente è individuato nel sindaco o delegato proposto dai membri della conferenza. E' facoltà del Presidente nominare un coordinatore su approvazione dei comuni dell'area.
2. Il Presidente, o in sua assenza il vice-presidente:
 - rappresenta la Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni;
 - convoca, anche su richiesta formale e motivata, di almeno un terzo dei componenti, le riunioni della Conferenza, e ne definisce l'ordine del giorno;
 - presiede e coordina i lavori della Conferenza;
 - dà esecuzione alle deliberazioni approvate dalla Conferenza;
 - partecipa, come componente di diritto, al Tavolo provinciale integrato di concertazione e programmazione, di cui all'articolo 5 del protocollo d'intesa tra ANCI-UNCCEM-URPT del 17/05/04.

- Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica per la durata del loro mandato.

Art. 5

PROCEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE

1. La Regione definisce le scelte strategiche nel Piano Regionale di Sviluppo e negli altri atti della programmazione regionale.
2. La Provincia propone le linee programmatiche sulla base di un processo di concertazione svoltosi in ambito provinciale, con la partecipazione dei Comuni e delle Conferenze.
3. La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della zona Val di Cecina indirizza le politiche e programma in maniera integrata ed unitaria gli interventi, coordinando e armonizzando l'azione dei Comuni che la compongono sulla base dei bisogni e delle caratteristiche delle risorse e delle opportunità dell'intero territorio della zona, come stabilito dal DGR 584/2016 alla L.R. 32/2002 art.6 ter "Criteri generali per il funzionamento delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione".
4. La Conferenza elabora in accordo con i Comuni proposte di piano così come stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, definendole entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Le proposte vengono condivise nell'ambito di un processo di concertazione che coinvolge i soggetti del territorio, in particolare le Istituzioni Scolastiche autonome e le parti sociali, come definito al successivo articolo 6 (concertazione).
5. I Comuni della Conferenza utilizzano accordi, convenzioni e strumenti di co-programmazione/coprogettazione spesso attraverso tavoli di lavoro e gruppi tematici per definire strategie e gestire servizi in modo congiunto.

Art. 6

PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE

1. La Conferenza orienta la propria azione anche allo sviluppo di un sistema di governance partecipato, con il coinvolgimento, nelle fasi e con le modalità possibili, di tutti i portatori di interesse nel campo dei servizi educativi e scolastici (studenti, insegnanti, personale ausiliario, famiglie, associazioni e imprese, cittadinanza in genere).
2. Le osservazioni e proposte provenienti dai portatori di interesse dovranno obbligatoriamente essere prese in considerazione nell'ambito dei procedimenti della Conferenza, previa valutazione tecnica da parte dell'organismo tecnico di supporto competente.
3. La Conferenza garantisce il confronto continuativo ed il coordinamento con le rappresentanze espressive delle istituzioni scolastiche autonome, pubbliche e paritarie, per tutto quanto concerne l'offerta locale integrata del sistema di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro, privilegiando il metodo della concertazione e cooperazione fra i soggetti dotati di autonomia e di competenze proprie.
4. Il confronto di cui al precedente comma 3 si realizza attraverso la convocazione di incontri di coordinamento, che prevedono anche la partecipazione degli Organismi di coordinamento educazione e scuola e pedagogico della Val di Cecina e delle Reti di Scuole, attraverso figure appositamente delegate, finalizzati alla discussione e individuazione delle esigenze del territorio, alla costruzione di processi di programmazione della rete scolastica, alla elaborazione dei Piani educativi di zona (PEZ) e agli ulteriori momenti di decisione di competenza della Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione, esprimendo, laddove occorra o sia ritenuto utile, un apposito parere consultivo. Per l'attuazione dei progetti previsti saranno costituiti appositi tavoli tecnici/gruppi di lavoro strutturati nell'ambito degli organismi di coordinamento di cui ai successivi articoli 13-14.
5. Inoltre, nell'ottica della cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano come entità riconosciute nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione e del lavoro, sono interlocutori privilegiati dell'attività della Conferenza:
 - l'USP;
 - il CPIA;
 - le AA.UU.SS.LL.;
 - le Società della Salute;
 - le associazioni del privato sociale per i servizi alla prima infanzia e per l'educazione non formale per l'infanzia e l'adolescenza;
 - le agenzie formative accreditate per l'educazione degli adulti e per i progetti di offerta integrata istruzione-educazione;
 - le categorie economiche;
 - le parti sociali;
 - le Associazioni sportive;
 - le Università.

Art. 7

FUNZIONI E COMPITI

1. La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Val di Cecina:
 - a) è l'organo di governo politico della zona; ha ruolo di indirizzo, coordinamento, promozione, monitoraggio delle attività, degli interventi e dei servizi educativi presenti sul territorio della zona; la Conferenza opera cooperando a definire le politiche regionali in fase di concertazione, recependo le indicazioni regionali e in coerenza con le politiche regionali.
 - b) partecipazione agli avvisi regionali e la gestione dei progetti e allo svolgimento del ruolo dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola

- c) In raccordo agli indirizzi regionali e provinciali, approva i piani Zonali di programmazione degli interventi, così come individuati dalla normativa statale e regionale vigente.
- d) approva la definizione dei propri organismi/strutture tecniche permanenti di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente Regolamento e le loro modalità organizzative.
- e) promuove e favorisce l'implementazione delle competenze attribuite ai comuni dal D. Lgs. 112/98, ovvero supportare adeguatamente l'orientamento scolastico e professionale, le pari opportunità di istruzione, realizzare condizioni di pari opportunità tra gli studenti e intervenire per la prevenzione della dispersione scolastica;
- f) valuta l'efficacia e l'impatto degli atti di programmazione e dei relativi progetti attuativi, anche attraverso idonei indicatori statistici elaborati dall'Osservatorio Scolastico;
- g) partecipa, con il Presidente o suo delegato, ai lavori del Tavolo provinciale integrato di concertazione e programmazione, che prende atto delle proposte definitive zonali e provinciali.
- h) esercita funzioni di promozione, verifica e controllo delle attività di competenza, riferite al proprio territorio
- i) promuove la gestione associata tra i Comuni che la compongono delle funzioni inerenti la materie di propria competenza, anche attraverso la forma dell'unione di Comuni. La gestione associata è praticata, in particolare, per la costituzione e il funzionamento delle strutture e organismi tecnici di supporto previsti negli indirizzi di cui alla DGR 584/2016 e in particolar modo dell'organismo di coordinamento educazione e scuola come stabilito dalla convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di progettazione educativa zonale relativa all'età scolare (rep. n°5).
- j) Per la partecipazione agli avvisi regionali e la gestione dei progetti e allo svolgimento del ruolo dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola i comuni/unioni di comuni componenti la Zona procedono a formalizzare la gestione associata per l'esercizio delle funzioni trasversali necessarie allo svolgimento del ruolo di capofila zonale
- k) Per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento anche in fase di rinnovo con variazioni, la conferenza zonale costituisce una commissione multiprofessionale, con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie, coordinata dal referente pedagogico individuato dalla stessa conferenza zonale (come previsto dagli articoli 50 e 51 del DPGR 41/r del 2013 e ss.mm.ii).

Art. 8 CONVOCAZIONE

1. La Conferenza è convocata dal presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente, anche su richiesta formale di almeno un terzo dei componenti, mediante avviso scritto, con comunicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'avviso deve pervenire presso ciascuna Amministrazione Comunale e deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
3. L'avviso di convocazione, di norma, deve essere comunicato ai componenti la Conferenza almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
4. Nei casi di urgenza la Conferenza può essere convocata almeno 48 ore prima della seduta con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
5. La convocazione deve essere inviata anche al Presidente della Provincia di Pisa o a un suo delegato e al rappresentante degli Istituti della Rete.

Art. 9

ORDINE DEL GIORNO E PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

1. Con la convocazione è trasmesso l'ordine del giorno dei lavori, anche mediante richiamo a precedenti ordini del giorno per gli argomenti non esauriti nella seduta precedente.
2. Entro i due giorni precedenti la seduta, sono trasmessi anche gli schemi di decisione proposti dalla segreteria tecnica all'approvazione della Conferenza.
3. I verbali sono approvati contestualmente alla riunione, con firma del Presidente.

Art. 10

QUORUM E VOTAZIONI

1. A ciascun Sindaco o delegato è attribuito un numero di voti determinato, per il 50%, in base al peso percentuale dei propri abitanti sul totale della zona, e per il restante 50%, in parti uguali tra tutti i Comuni della zona.
2. Ai fini della determinazione del numero dei voti si utilizzano i dati relativi alla popolazione residente dell'ultimo anno per cui sia disponibile un dato ufficiale.
3. La Conferenza si riunisce validamente con la presenza di un numero di componenti che rappresentino la maggioranza dei voti assegnati alla stessa (50%+1).
4. Per le deliberazioni di natura straordinaria, quali l'elezione del/la Presidente e del/la Vicepresidente, le modifiche del Regolamento e tutto quanto concerne gli impegni economici da parte degli Enti, la Conferenza si riunisce validamente con la presenza di un numero di componenti che rappresentino i due terzi dei voti assegnati alla Conferenza.
5. La Conferenza delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai presenti, con esclusione dal computo delle astensioni.
6. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese.
7. Nel caso di Unioni di Comuni o altre forme associative (funzione associata di Istruzione Pubblica) i Sindaci possono essere rappresentati dal delegato dell'Unione o altra forma associativa similare.

Art. 11

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Di norma le sedute non sono aperte al pubblico.
2. Il Presidente constata la validità delle sedute, secondo i criteri di cui al precedente articolo 10, e apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'assistenza alle sedute della Conferenza è assicurata da un verbalizzante nominato dalla Conferenza stessa, che redige il verbale di deliberazione e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario le relative funzioni sono svolte da un altro membro della Segreteria Tecnica o da uno dei membri del Gruppo Tecnico presenti alla seduta.
5. Le deliberazioni di ciascuna seduta, trascritte in ordine cronologico, sono conservate presso il Comune sede della Conferenza.
6. I Sindaci o gli Assessori delegati possono richiedere la presenza durante lo svolgimento della seduta di dipendenti dei Comuni, o di consulenti, affinché diano informazioni o svolgano relazioni sugli argomenti in discussione di loro competenza.
7. Le deliberazioni della Conferenza sono trasmessi a cura del Segretario verbalizzante a ciascuna amministrazione Comunale e alla Provincia di Pisa.

Art. 12

ORGANISMI TECNICI

1. LA STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO

- È costituito, nelle forme stabilite dalla Conferenza, un organismo di supporto tecnico e organizzativo alla Conferenza medesima, con il compito di attivare il processo di programmazione di zona e di curare la formazione degli atti di programmazione e di attuazione su tutte le materie di competenza.
- Tale struttura assicura i necessari rapporti tra tutti i comuni e unioni di comuni che compongono la Zona e tra questa e tutti i diversi soggetti che compongono il Sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento; è lo snodo centrale del sistema locale e ne garantisce la funzionalità assicurando la collegialità degli interventi e garantendo che la programmazione avvenga a livello zonale.
- La Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale svolge funzioni di tipo trasversale su tutte le tematiche di competenza della Zona e assicura il coordinamento con la Conferenza dei due diversi organismi zionali di cui ai successivi articoli 13-14, per la gestione nei vari ambiti tematici di intervento, nonché le relazioni e il coordinamento tra i medesimi diversi organismi.
- La composizione della Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale è esplicitamente formalizzata, anche al fine di assicurare continuità e coerenza, ed è ispirata ai principi di collegialità e integrazione: al suo interno sono presenti rappresentanze di ogni comune/unione di comuni componente la Zona, nelle persone dei referenti tecnici dei diversi uffici competenti in materia di educazione e di istruzione; i referenti individuati condividono in via preliminare con la struttura di supporto, anche in modalità telematica, le risultanze istruttorie e la formulazione delle proposte degli atti della Conferenza.
- Alla struttura tecnica è preposto un coordinatore coadiuvato da altri referenti tecnici dei diversi comuni, che la presiede e ne è il referente anche verso l'esterno. Tale figura può coincidere con il responsabile di riferimento. Il responsabile assicura, di concerto la redazione e l'adozione degli atti amministrativi zionali di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, con conseguente responsabilità tecnica e amministrativa.
- La costituzione della struttura nelle sue articolazioni e modalità operative è deliberata dalla Conferenza di Zona su proposta formulata dal Presidente.

2. L' ORGANISMO DI COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE E SCUOLA

- È la struttura tecnica specificatamente dedicata all'ambito delle politiche e degli interventi della Conferenza zonale in materia educativa e scolastica che fornisce un supporto tecnico/organizzativo alla Conferenza medesima per la programmazione e la progettazione degli interventi rivolti ai bambini/e e ai ragazzi/e in età scolare, anche eventualmente curandone direttamente la gestione e la realizzazione delle attività e l'erogazione di servizi ai destinatari.
- Promuove e coordina le attività e gli interventi d'area attraverso la rilevazione e l'analisi dei bisogni e avvalendosi dei dati prodotti dall'Osservatorio Scolastico Regionale).
- Questo organismo di coordinamento, garantisce l'integrazione delle iniziative rivolte ai bambini e ragazzi in età scolare tra i diversi Comuni/Unioni di Comuni e tra la Zona e le Istituzioni scolastiche coordinate in Rete, in modo da assicurare la coprogettazione tra enti locali e scuole. Garantisce inoltre l'integrazione con i diversi soggetti territoriali operanti in materia, costituisce un presidio territoriale sulle tematiche e agisce in stretta relazione con la Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale.

- Nell'ambito del provvedimento costitutivo o di aggiornamento dell'organismo di coordinamento educazione e scuola, la Conferenza individua un coordinatore, che ne è il referente anche verso l'esterno.
- L'organismo di coordinamento assicura l'integrazione degli interventi mediante il coordinamento e il raccordo tra i diversi soggetti coinvolti dal sistema (istituzionali e non) realizzato attraverso la costituzione e il funzionamento di appositi tavoli tecnici/gruppi di lavoro strutturati, anche tematici e articolati su più livelli, ai quali partecipano i soggetti medesimi. I Tavoli hanno funzione consultiva sia per la programmazione e definizione delle priorità territoriali sia per sviluppare tematiche territoriali di particolare interesse o complessità. I Tavoli contribuiscono ad assicurare il raccordo e l'integrazione degli interventi in ambito scolastico ed educativo. Sono convocati di norma dalla Segreteria Tecnica nell'ambito della programmazione annuale che provvede alla convocazione, definizione dell'o.d.g. e alla verbalizzazione delle riunioni. All'interno dei Tavoli di lavoro possono essere costituite le Reti, formalizzate attraverso l'adesione e la sottoscrizione di specifici accordi di rete che ne definiscono l'ambito di applicazione ed il relativo funzionamento. La Segreteria Tecnica, coadiuvata dal Gruppo Tecnico, ne cura la formalizzazione e gestisce le procedure di adesione e/o eventuale recessione.
- Partecipano di diritto ai tavoli tecnici, unitamente al personale dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola, i referenti delle istituzioni scolastiche e dei comuni/Unioni di comuni interessati e competenti nei diversi temi trattati, secondo un orientamento di costruzione dal basso delle proposte didattiche e pedagogiche.
- Ogniquale volta siano trattate materie di competenza di istituzioni od organismi specifici, quali la provincia, la Società della salute e la Asl, le parti sociali, le associazioni/cooperative/agenzie educative e organizzazioni private operanti a livello locale, i rappresentanti di tali enti sono invitati a partecipare ai tavoli tecnici/gruppi di lavoro.
- Il comune di Volterra, comune capofila, è responsabile dell'organizzazione dell'Organismo di coordinamento educazione e scuola, ufficio attraverso il quale svolge le attività previste dalla presente convenzione .

3. L' ORGANISMO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

- Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi, la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione costituisce, con apposita decisione, l'organismo di Coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia come previsto dalla L.R. 32/2002 e dal Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia D.P.G.R. 41/R/2013 e s.m.i..
- All'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia, sono attribuite le seguenti funzioni:
 - ✓ supporta le Conferenze zonali per l'istruzione nella programmazione, progettazione, gestione e realizzazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;
 - ✓ promuove la formazione permanente del personale operante nei servizi progettando e curando la realizzazione del Piano della Formazione Zonale 0-6;
 - ✓ definisce principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi;
 - ✓ supporta e promuovere l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;

- ✓ promuove la partecipazione attiva delle famiglie nei servizi e ai percorsi di educazione familiare appositamente organizzati;
 - ✓ promuove la continuità educativa da zero a sei anni, assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia;
 - ✓ sviluppa l'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, applicando criteri condivisi e approvati dalla Conferenza;
 - ✓ è componente della Commissione Multiprofessionale Zonale per l'Autorizzazione al Funzionamento e l'Accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia;
 - ✓ opera il necessario raccordo con la ASL per le problematiche riconducibili alla competenza sanitaria;
- Nell'organismo di cui al presente articolo le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15 del Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia D.P.G.R. 41/R/2013
 - L'organismo di coordinamento pedagogico zonale agisce in stretta relazione con la struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale. In esso trovano rappresentanza i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale, secondo le modalità previste da apposite disposizioni, emanate previo confronto con le figure aventi diritto a parteciparvi.
 - L'organismo di coordinamento, con il concorso dei responsabili dei servizi educativi a titolarità pubblica operanti sul territorio, garantisce il raccordo tra servizi pubblici e privati del territorio, opera per promuovere uno stile educativo del nido d'infanzia più omogeneo possibile, agisce per favorire un buon livello comunicativo nei vari contesti della partecipazione (nidi, famiglie, istituzioni, territorio), dispone iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi.
 - L'organismo di coordinamento prevede e organizza almeno due incontri l'anno con tutti i referenti dei servizi alla prima infanzia attivi sul territorio, al fine di ricevere feed back sul proprio operato e di recepire istanze, proposte e suggerimenti.

Come previsto dalle Linee guida di cui alla D.G.R. n. 584/2024 il Comune presso cui si colloca la struttura di supporto tecnico organizzativo zonale, individuato dalla Conferenza Zonale nel Comune di Volterra, coincide con il comune capofila in cui si colloca l'organismo di coordinamento zonale educazione e scuola e con il comune capofila in cui si colloca anche l'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia.

Il comune capofila, Comune di Volterra, è l'ente all'interno del quale viene ad essere incardinata anche la struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale; il responsabile e il referente di tale struttura è personale strutturato, incardinato nel comune capofila, Comune di Volterra.

Art. 13

RELAZIONI TRA GLI ORGANI E SISTEMA DI GOVERNANCE

1. Gli organismi individuati dal presente regolamento agiscono secondo una logica di collaborazione in vista delle finalità condivise da raggiungere.
2. La struttura di supporto tecnico-organizzativo assicura il necessario scambio di documentazioni tra i diversi organismi, nonché un report annuale sulle attività rispettivamente svolte, evidenziandone punti di forza e criticità.
3. Il processo di governo del sistema si sviluppa attraverso:
 - a) appositi indirizzi, emanati dalla Conferenza nella fase iniziale di elaborazione dei Piani Educativi di Zona, preceduta da un'analisi condotta con l'eventuale supporto tecnico

- degli organismi tecnici di cui ai precedenti articoli, a partire dai monitoraggi e valutazioni svolti rispetto ai precedenti cicli di programmazione;
- b) la predisposizione degli schemi di programmazione a cura dei medesimi organismi e della struttura di supporto tecnico-organizzativo, sulla base dei suddetti indirizzi e con il coinvolgimento degli Istituti scolastici del territorio, con funzioni di raccordo e integrazione delle proposte provenienti dai tavoli/gruppi di lavoro tecnici cui partecipano anche i rappresentanti delle istituzioni scolastiche;
 - c) confronto con i principali stakeholder dei sistemi di istruzione ed educativi, anche allo scopo di raccogliere proposte di integrazione e/o modifica;
 - d) valutazione tecnico-politica nell'ambito di incontri preliminari, in funzione della seduta deliberativa della Conferenza, che conclude il processo di programmazione e progettazione.

Art. 14

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Le spese di funzionamento degli organismi di supporto alla Conferenza sono ripartiti tra i Comuni della zona in ragione del numero dei residenti, e sottoposte annualmente o qualora ne venga rilevata la necessità, all'approvazione della Conferenza, che ne determina anche il criterio di riparto tra gli enti partecipanti.

Ai contributi dei comuni possono eventualmente aggiungersi contributi della Provincia, della regione e di altri soggetti istituzionali.

Il Comune Capofila è il titolare e gestore delle risorse economiche destinate al funzionamento del sistema per l'attuazione del quale ciascun aderente provvederà a trasferire entro il 31/12 di ogni anno di riferimento la propria quota di partecipazione, salvo accordi specifici all'interno della Conferenza

Art. -15

NORME DI RIFERIMENTO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dovrà essere fatto riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro ed in particolare alla L.R. n. 32/2002, e relative disposizioni attuative, e successive modificazioni.

Art. 16

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento modifica ed integra quello precedente ed entra in vigore dalla data della sua approvazione.